



DELIBERAZIONE

n. 939

del 20-5-2021

O G G E T T O

Accordo tra l'Azienda ULSS 8 Berica e la Società CMR srl di Milano per il trasferimento tempestivo in ospedale dei pazienti trattati presso la propria unità operativa locale denominata Clinica Eugin srl di Vicenza, struttura sanitaria autorizzata all'esecuzione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di II livello ai sensi della DGR N. 658 del 04/03/2005.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1117

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“La legge n. 40 del 19/02/2004, nel dettare le norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita, ha demandato alle Regioni e alle Province autonome la definizione, con propri atti, dei requisiti tecnico scientifici ed organizzativi delle strutture, le caratteristiche del personale, i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e i casi di revoca delle stesse.

La Regione Veneto, in attuazione dell'art. 12 della Legge Regionale n. 22 del 16/08/2002, con D.G.R.V. del 06.08.2004 n° 2501, ha approvato la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, contemplando in esse anche gli ambulatori di Procreazione medicalmente assistita (PMA), suddividendole, in relazione alla tipologia delle tecniche utilizzate e con prestazioni a complessità chirurgica e grado di invasività tecnica crescente, in strutture di 1°, 2° e 3° livello e fissando, per questa e per ogni singola struttura che eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, i relativi requisiti minimi specifici di qualità per l'autorizzazione.

Successivamente, con DGR n. 658 del 4/03/2005, la Giunta Regionale ha provveduto a ridefinire i requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio di cui alla DGR n. 2501 del 06/08/2004 per le strutture che erogano prestazioni di PMA.

Relativamente ai requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione, la DGR n. 658 del 4/03/2005, tra i requisiti organizzativi per le "strutture che erogano prestazioni di PMA di 2° livello" prevede la formalizzazione di un accordo per il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti nel caso di emergenza e di eventuali complicanze.

Ora, con nota prot. 30458 del 22/03/2021, agli atti, il legale Rappresentante della società CMR srl con sede legale a Milano ha chiesto la stipula dell'accordo per la propria struttura operativa Clinica Eugin srl con sede a Vicenza - Via Lussemburgo 57, finalizzato alla possibilità di effettuare, in caso di complicanze, il tempestivo trasferimento del paziente presso il P.O. San Bortolo di questa Azienda U.L.SS n. 8 “Berica.

Sulla richiesta, sentito per competenza, ha espresso parere favorevole il Direttore della Centrale Operativa SUEM dell'Azienda Ulss 8 “Berica”.

Verificato che la Clinica Eugin srl di Vicenza è in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività sanitarie rilasciata dal Comune di Vicenza in data 07/04/2021 ai sensi dell'art. 6 della L.R. 22/2002 tra l'altro come struttura sanitaria che eroga prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) di 2° livello, e che le parti hanno già provveduto alla sottoscrizione in data 11/05/2021, si propone la presa d'atto dell'accordo concluso tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” ed la Società CMR srl di Milano per l'accesso in ospedale dei pazienti trattati presso la propria struttura operativa locale denominata Clinica Eugin srl di Vicenza, in caso di emergenza ed eventuali complicanze.

L'accordo ha una durata biennale decorrente dalla data di ultima sottoscrizione, così come precisato nel contratto allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Si precisa che per la disponibilità all'accoglimento dei pazienti presso il P.O. San Bortolo di Vicenza, come da circolare regionale prot. n° 559112/50.08.00 del 04.08.2005, la Struttura riconoscerà all'U.L.SS. la somma forfettaria annua di € 10.000,00 = (diecimila/00) da versarsi in due tranches

distinte e di cui la prima alla sottoscrizione del presente accordo e previa emissione di regolare fattura da parte dell'U.L.SS.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, dell'accordo concluso tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Società CMR srl di Milano, per la struttura operativa Clinica Eugin srl sita a Vicenza in via Lussemburgo 57, per il trasferimento tempestivo in ospedale e in caso di emergenza ed eventuali complicanze dei pazienti trattati dalla Struttura stessa nella qualità di struttura sanitaria autorizzata all'esecuzione di tecniche di PMA di 2[^] livello, di durata biennale decorrente dalla data di ultima sottoscrizione e alle condizioni e con le modalità descritte nel disciplinare allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto dell'Allegato 1_1 all'accordo di cui al capoverso precedente, contenente il protocollo operativo per il trasferimento del paziente in caso di emergenza e di eventuali complicanze, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che la somma forfetaria annua di € 10.000,00, pari ad un totale biennale di € 20.000,00, prevista per la stipula del contratto, da versarsi in due tranches distinte, troverà riferimento nel Bilancio Sanitario degli anni 2021 -2023 al conto 5107000110, per la quota di rispettiva competenza;
4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale e la Direzione della Centrale Operativa SUEM di adempiere, per la parte di propria competenza, agli atti consequenziali inerente il contratto in argomento;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 21-5-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 21-5-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**PROTOCOLLO
PER L'ACCOGLIMENTO IN OSPEDALE
DEI PAZIENTI OPERATI
presso la
Struttura Sanitaria autorizzata all'esecuzione di tecniche di PMA
di 2° livello**

- Nel caso in cui un paziente sottoposto ad intervento necessiti di ricovero, entro le 48 ore successive all'intervento, sia nel caso in cui il paziente si trovi ancora presso lo stesso poliambulatorio sia nel caso in cui il paziente sia già rientrato a domicilio, la struttura chirurgica inviante attraverso il proprio personale medico provvederà a:
 1. compilare in duplice copia la proposta/richiesta di ricovero/indagini diagnostiche alla quale sarà unita la documentazione clinica del paziente;
 2. organizzare il trasferimento del paziente presso il Servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza;
 3. assicurare l'assistenza medica al paziente durante il trasporto all'Ospedale.

- Nota Bene: per il trasferimento la struttura sanitaria si avvarrà di mezzi diversi da quelli del SUEM 118 (fatti salvi i casi di emergenza indifferibile - in ogni caso il Medico della struttura che accompagna il/la paziente dovrà rientrare presso la struttura mediante mezzi personali o della struttura stessa) come disposto dalla normativa regionale in materia.*

- Il paziente sarà accolto e seguito secondo le procedure attualmente in essere presso il Servizio di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Vicenza.

PROPOSTA ULTERIORI ACCERTAMENTI o RICOVERO

nell'ambito dell'accordo tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e

_____ (indicare la denominazione della Struttura Chirurgica inviante)

Al Pronto Soccorso

**Alla Direzione Medica
Presidio Ospedaliero di Vicenza**

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

DATA DI NASCITA

*TELEFONO

COMUNE DI RESIDENZA

VIA

N°

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)

VIA

N°

TESSERA SANITARIA

CODICE FISCALE

DESCRIZIONE INTERVENTO SUBITO:

ORA INTERVENTO: _____

REAZIONE AVVERSA:

MOTIVO PROPOSTA O RICOVERO (Diagnosi Clinica)

Vicenza, li _____

Ora _____

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO

Allegati: Documentazione clinica

ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO TEMPESTIVO DEI PAZIENTI IN

CASO DI EMERGENZA ED EVENTUALI COMPLICANZE

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F);

E

la Società CMR Srl di seguito denominata anche "Struttura", con sede legale in via Pietro Maroncelli 17 - (MI) - partita IVA 09093660968 nella persona del legale rappresentante, Mariabeatrice Dal Canto, (nata a Pontedera (PI) il 17/05/1968 Cod. Fisc. DLCMBT68E57G843O) per la propria unità locale denominata **Clinica Eugin di Vicenza** - struttura sanitaria privata non accreditata con sede operativa in via Lussemburgo 57;

PREMESSO CHE

- La legge n. 40 del 19/02/2004, nel dettare le norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita, ha demandato alle Regioni e alle Province autonome la definizione, con propri atti, dei requisiti tecnico scientifici ed organizzativi delle strutture, le caratteristiche del personale, i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e i casi di revoca delle stesse.
- La Regione Veneto, in attuazione dell'art. 12 della Legge Regionale n. 22 del 16/08/2002, con D.G.R.V. del 06.08.2004 n° 2501, ha approvato la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, contemplando in esse anche gli ambulatori di Procreazione medicalmente assistita (PMA), suddividendole, in relazione

alla tipologia delle tecniche utilizzate e con prestazioni a complessità chirurgica e grado di invasività tecnica crescente, in strutture di 1°, 2° e 3° livello e fissando, per questa e per ogni singola struttura che eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, i relativi requisiti minimi specifici di qualità per l'autorizzazione.

- Successivamente, con DGR n. 658 del 4/03/2005, la Giunta Regionale ha provveduto a ridefinire i requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio di cui alla DGR n. 2501 del 06/08/2004 per le strutture che erogano prestazioni di PMA.

- Relativamente ai requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione, la DGR n. 658 del 4/03/2005, tra i requisiti organizzativi per le "strutture che erogano prestazioni di PMA di 2° livello" prevede la formalizzazione di un accordo per il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti nel caso di emergenza.

- Pertanto, con PEC del 19/03/2021 la Struttura, ha chiesto la stipula dell'accordo in argomento per la propria struttura sanitaria privata non accreditata di Vicenza con sede in via Lussemburgo 57 che consenta il trasferimento tempestivo dei pazienti trattati in caso di emergenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Trasferimento tempestivo dei pazienti in caso di emergenza

Il presente accordo ha ad oggetto il trasferimento del paziente dalla Struttura all'Ospedale San Bortolo di Vicenza in caso di emergenza e di eventuali complicanze secondo le modalità e nei termini indicati nel protocollo allegato quale parte integrante ed essenziale del presente accordo (**Allegato 1_1**).

La Struttura dovrà assicurare, sia nel caso in cui il paziente si trovi ancora presso la stessa sia nel caso il paziente sia già rientrato a domicilio, l'organizzazione del trasferimento, assicurando la presenza di un proprio Medico nella fase di stabilizzazione ed un'adeguata assistenza sanitaria nella fase del trasporto all'Ospedale di Vicenza. Il predetto Medico rimarrà comunque a disposizione dei colleghi ospedalieri per le necessità del caso.

Articolo 2– Aspetti economici

1. Per la disponibilità all'accoglimento dei pazienti presso l'Ospedale di Vicenza, la Struttura riconoscerà all'U.L.SS. la somma forfetaria annua di € 10.000,00= (diecimila) da versarsi in due tranches di pari importo: la prima alla sottoscrizione del presente accordo, la seconda entro il mese di marzo 2022 previa emissione di regolari fatture da parte dell'U.L.SS. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante l'avviso di pagamento PagoPA trasmesso con le fatture.

Resta inteso tra le Parti che il mancato pagamento entro il termine in essa indicato, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

2. In caso di ricovero e/o di erogazione di prestazioni ambulatoriali la Struttura pagherà l'intera tariffa del DRG prodotto o le tariffe vigenti al momento della loro erogazione e previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, nella colonna titolata "remunerazione soggetti erogatori".

Articolo 3 - Responsabilità

La Struttura dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'unità locale con sede operativa in Vicenza, Via Lussemburgo n. 57, possiede i requisiti strutturali, tecnologici, e organizzativi minimi di cui all'Allegato 1 della D.G.R.V. 658/2005 e di erogare le prestazioni indicate nella stessa.

	La Struttura, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento delle proprie attività e provvede a stipulare apposita polizza assicurativa o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che dovesse insorgere con i pazienti in relazione allo svolgimento della predetta attività.	
	La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	
	Articolo 4 - Trattamento dei dati e nomina a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il " Titolare " del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Struttura.	
	La Struttura nomina l'U.L.SS. n. 8 " Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ", anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'U.L.SS. n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia".	
	L'U.L.SS. n. 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento	

	medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia	
	di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello	
	necessario per gli scopi del trattamento.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, la Struttura, gli	
	obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente	
	le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli	
	interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti	
	in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 5 – Durata	
	Il presente accordo ha validità di anni 2 (due) decorrenti dalla data di ultima	
	sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti qualora	
	risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. Non è previsto il rinnovo tacito.	
	Articolo 6 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e	
	seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere,	
	anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di	
	almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. In tal caso la somma	
	forfetaria annua versata sarà comunque interamente trattenuta dall'U.L.SS..	
	Articolo 7 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	

Vicenza.

Articolo 8 - Clausole finali

Per quanto non previsto nel presente accordo e nel protocollo allegato si fa riferimento alla D.G.R.V. n. 549 del 25/02/2005 ed alla nota regionale 04/08/2005 prot. n. 559112.

Articolo 9 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Articolo 10 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____

per la Clinica Eugin Vicenza

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Mariabeatrice Dal Canto)

(Maria Giuseppina Bonavina)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 3 "Responsabilità".

per la Clinica Eugin Vicenza

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Mariabeatrice Dal Canto)

(Maria Giuseppina Bonavina)